

ALL. 3



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-GF/14

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

17/12/2014 U-rsp/7377/2014



Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Commissione per gli interpellì
interpellosicurezza@lavoro.gov.it

GPiegari@lavoro.gov.it

Oggetto: Istanza di interpellò - legge 1 ottobre 2012 n.177 -
bonifica preventiva ordigni bellici - coordinatore
per la sicurezza nei cantieri - attività di valutazione
del rischio - contenuti e limiti - richiesta parere

Con la presente si richiede l'autorevole parere della
Commissione per gli interpellì del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81,
su di una questione di utilità generale in tema di applicazione
della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro,
sollevata dalla Commissione Sicurezza degli Ordini degli Ingegneri
dell'Emilia Romagna.

Il quesito attiene alle conseguenze dell'approvazione della
legge 1 ottobre 2012 n.177 ("Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici"), che introduce il nuovo **comma 2-bis**
all'art.91 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 :

*"Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano
operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa
esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni
bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è
eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il
coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica
preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente*

provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".

Il tutto con la particolarità che : "Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946 n.320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, e sono autorizzate a proseguire l'attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni" (v. art.1, comma 3, legge n.177/2012).

La disposizione di legge introduce quindi importanti novità per il coordinatore per la progettazione, nei cantieri temporanei e mobili.

In previsione della prossima operatività della nuova disposizione relativa alla figura del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, si chiede allora :

- 1) se la valutazione del rischio di cui alla norma citata sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici ;
- 2) se la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere ;

- 3) quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.

In attesa di un cortese riscontro ai tre quesiti anzidetti, a beneficio di tutti i professionisti e gli operatori del settore, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

